



LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

il Giudice, Cons. Alessandro Benigni, ai sensi dell'art. 164 c.g.c., pronuncia

la seguente

S E N T E N Z A C O N

C O N T E S T U A L E M O T I V A Z I O N E

nel giudizio iscritto al **N.R.G. 21614**, sul ricorso depositato il 23 aprile 2025 da **“Omissis”**, generalizzato in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Alessandro Palmerini, del Foro di Genova, sito in Genova Piazza della Vittoria n. 14/18, da cui è rappresentato e difeso, nei confronti di:

INPS - Gestione Pensioni Pubbliche – Direzione provinciale di Genova, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Genova, Piazza della Vittoria n. 6, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Fuochi e, Lilia Bonicioli dell'Avvocatura interna;

uditi alle udienze del 31 ottobre 2025, del 21 novembre 2025 e del 20 febbraio 2026 l'Avv. Palmerini per il Sig. Sanguineti e gli Avv. Fuochi e Bonicioli per l'INPS;

F A T T O e D I R I T T O

1. Si premette che la presente sentenza viene redatta

in forma semplificata e sintetica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 167_{1,4} - 5₂ - 39₂ c.g.c./17₁, disp. att. c.g.c. (riproduttivi degli artt. 132 c.p.c./118 disp. att. c.p.c.), attuativi dell'art. 111 Cost.

2. Il Sig. "Omissis" nel proprio ricorso, regolarmente notificato alla parte convenuta, espone di avere ricevuto il provvedimento 3 maggio 2022, n. DT011202200012768, con cui è stata disposta la ricongiunzione senza oneri per un periodo complessivo di diciassette anni, sette mesi e ventisette giorni.

Tale provvedimento, però, non ricomprende ulteriori periodi coperti da contribuzione (riscatto degli studi universitari e vari mesi di lavoro svolti presso la Società Marconi S.p.A., presso l'IBM e quale insegnante presso vari istituti scolastici) corrispondenti complessivamente a circa tredici anni.

Nonostante due istanze di correzione dei conteggi, inoltrate rispettivamente il 22 luglio 2022 e il 16 dicembre 2024, cui non è mai stato dato riscontro, l'Istituto previdenziale ha effettuato comunque il trasferimento dei contributi di riscatto e di quelli versati nella gestione ex ENPALS presso il Fondo Lavoratori Pubblici.

Conseguentemente, non avendo ottenuto la corretta ricongiunzione, più volte invano sollecitata, il ricorrente chiede il ripristino della situazione contributiva anteriore al provvedimento di ricongiunzione del 3 maggio 2022, con il ritrasferimento della contribuzione nel frattempo ricongiunta alle gestioni

previdenziali di provenienza, nonché l'accertamento di effettiva contribuzione accreditata in favore del ricorrente nel Fondo Lavoratori dello spettacolo nel periodo dal 1° ottobre 2002 al 4 dicembre 2002, non presente nella documentazione messa a disposizione dall'INPS.

Il tutto con condanna al pagamento delle spese e competenze relative alla presente domanda da distrarsi a favore del difensore anticipatario.

3. Si è costituito in giudizio l'INPS eccependo la tardività della rinuncia che doveva essere perentoriamente presentata entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento di ricongiunzione medesima, pena accettazione tacita del medesimo. La perentorietà del termine, ad avviso della difesa pubblica, risulterebbe non dall'art. 2 L. n. 29/1979, bensì dall'art. 26 L. n. 315/1967, recepito dalla circolare informativa INPDAP n. 72/2002 (citata dallo stesso ricorrente), il quale prevede lo stesso termine per potere revocare i provvedimenti di riscatto di servizi o di periodi di lavoro effettivamente sussistenti.

La rinuncia non può essere tacita o implicita per esigenze di certezza dell'azione amministrativa e solo nel caso di ricongiunzione onerosa il mancato assolvimento dell'onere economico determina la revoca della ricongiunzione già concessa, laddove in quella gratuita la volontà deve essere espressa.

4. All'udienza del 31 ottobre 2025, dopo avere sentito le parti, questo giudice, ai sensi dell'art. 164 c.g.c. ha formulato

una proposta conciliativa consistente nella *possibilità, da parte del ricorrente, di riformulare espressamente la revoca della propria richiesta di ricongiunzione con efficacia retroattiva e l'impegno, da parte dell'Istituto previdenziale, di accettare la revoca, in considerazione della peculiarità del caso concreto costituito dall'erronea documentazione presentata dall'Inps all'interessato con obbligo di informare il ricorrente e questo Giudice tramite la segreteria entro la data del 12 novembre 2025, al fine di potere addivenire ad una pronuncia declinatoria di cessazione della materia del contendere.*

Avendo le parti accettato la proposta di cui sopra il giudizio veniva rinviato all'udienza del 21 novembre 2025, nel corso della quale l'INPS chiedeva un differimento all'udienza odierna, con il consenso della controparte, per superare ritardi amministrativi interni nella definizione della pratica.

Il 12 febbraio u.s. l'INPS ha depositato il provvedimento "Omissis", con cui è stata effettuata la ricongiunzione, ai fini del calcolo del complessivo trattamento di quiescenza, di un periodo pari a sette anni, sette mesi e 28 giorni, cui è stato allegato un prospetto di riconoscimento del periodo di maggiorazione del servizio riconoscibile per il periodo 1.10.2022 - 4.12.2022 (ex Enpals), non inseribile nel provvedimento di cui sopra (essendo quel periodo già coperto integralmente da altra contribuzione valorizzata per la ricongiunzione) che sarà ulteriormente computato in sede di domanda pensionistica.

	All'odierna udienza le parti hanno concordemente chiesto	
	l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del conten-	
	dere.	
	5. Il pieno riconoscimento dell'avvenuta soddi-	
	sfazione della posizione creditoria, come sopra descritto, con-	
	sente di pervenire ad una declaratoria di cessazione della mate-	
	ria del contendere, in considerazione del comportamento proces-	
	suale del resistente, il quale merita di essere valorizzato anche	
	al fine di agevolare futuri comportamenti virtuosi in autotutela	
	a seguito della proposizione del ricorso giurisdizionale, invece di	
	accanirsi in contenziosi meramente dilatori, costituenti un si-	
	curo danno per i ricorrenti e per l'Amministrazione della Giusti-	
	zia che verrebbe in questo modo inutilmente rallentata (e non	
	poco).	
	Pertanto, ritenuta, in un bilanciamento di contrapposti	
	interessi, meritevole di prevalenza la condotta pubblica sopra	
	descritta, si ritiene equo, in questa situazione, superare il prin-	
	cipio della c.d. compensazione virtuale e procedere alla compen-	
	sazione delle spese processuali.	
	P. Q. M	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria,	
	in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,	
	accogliendo il ricorso nei termini di cui in motivazione,	
	A C C E R T A e D I C H I A R A	
	la cessazione della materia del contendere oggetto del presente	
	5	

giudizio. Spese compensate.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Il Giudice

Cons. Alessandro Benigni

Depositata in udienza il 20 febbraio 2026

per Il Direttore della Segreteria

Il Funzionario Amm.vo